

Presso gli uffici delle Ferrovie dello Stato, invece, veniva sequestrato un *curriculum vitae* del Barbieri e, successivamente, venivano raccolte le dichiarazioni dell'Amministratore Delegato **Mauro Moretti** (all.65).

Quest'ultimo, pur dichiarando di non ricordare chi gli avesse sottoposto, per raccomandarlo, il nominativo di Barbieri Carlo, confermava però che la sua nomina era stata certamente a lui proposta dall'*esterno* della società. Precisava, inoltre, che delle nomine per conto del MEF se ne era sempre occupato il Milanese.

Un'ultima considerazione infine, si impone, attese le similitudini tra le modalità operative del Milanese nelle vicende sopra descritte ed il ruolo svolto dal politico nella vicenda, già esaminata, della vendita della barca, su cui hanno reso concordi dichiarazioni Viscione Paolo e Sidoti Giovanni e della quale ha parlato a lungo anche lo stesso Milanese nelle sue dichiarazioni spontanee.

Ebbene, in tale vicenda le indagini avevano rivelato che:

- c'era stato un accordo conclusosi tra il Milanese e Testa Fabrizio, con la concorrente mediazione iniziale del Viscione e del Sidoti;
- in virtù di tale accordo, il Milanese, grazie alla posizione occupata, aveva "promosso" la nomina del TESTA (già consigliere di amministrazione dell'ENAV) quale presidente di TECNOSKY;
- in corrispettivo di tale intervento la barca era stata pagata ad un prezzo di molto superiore a quello effettivo e di mercato da parte dell'acquirente EUROTEC;
- vi era stato quindi il ricorso ad una modalità simulatoria per ricevere le somme concordate attraverso l'effettivo "acquisto" della barca del Milanese da parte di EUROTEC;
- l'acquirente della barca EUROTEC aveva quasi contestualmente versato somme alla Fondazione Casa della Libertà, chiara articolazione di natura politica.

Alla luce di tale vicenda della vendita della barca, quindi, quella delle altre nomine, ora esaminata, ha seguito coerentemente lo stesso schema operativo, sia in ordine al ruolo del Milanese e dell'asservimento della sua funzione nella "vendita" di incarichi nelle società pubbliche, sia nelle modalità simulatorie utilizzate per far transitare i corrispettivi illeciti nella disponibilità del "venditore" Milanese per il pagamento di somme superiori al valore effettivo dei beni immobili compravenduti.

Lo stesso Milanese, peraltro, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese il 29.3.2011, si soffermava sulla vicenda delle nomine, circoscrivendo, tuttavia, il suo ruolo, ma confermando di aver personalmente segnalato i nominativi di Marchese e di Barbieri.

Nell'escludere qualsiasi rapporto con le nomine descritte, il Milanese confermava anche i rapporti economico-patrimoniali comunque intercorsi con gli stessi soggetti, aventi ad oggetto le quote di società immobiliari e la sua villa a Cannes.

Dette dichiarazioni appaiono francamente inattendibili, in considerazione degli esiti del-

la perquisizione presso Finmeccanica, del contenuto della documentazione ivi rinvenuta e, soprattutto, delle dichiarazioni del Borgogni, che sconfessano apertamente quanto sostenuto dall'indagato.

In conclusione, può tranquillamente affermarsi che il Milanese, nella sua qualità di consigliere politico del Ministro dell'Economia, abbia promesso prima ed assicurato poi l'attribuzione di nomine ed incarichi in diverse società controllate dal Ministero, ricevendo come corripetivo somme di denaro o altre utilità.

In particolare, le indagini hanno consentito di acclarare, al di fuori di ogni dubbio, che egli abbia effettivamente assicurato la nomina di Marchese Guido a componente del collegio sindacale nelle società a partecipazione pubblica *Ansaldo Breda s.p.a.*, *Oto Melara s.p.a.*, *Ansaldo Energia s.p.a.*, *SOGIN s.p.a.* e *SACE s.p.a.*, ricevendo dallo stesso la somma di euro 100.000.

Con lo stesso *modus operandi*, risulta che abbia imposto la nomina di Barbieri Carlo a consigliere di amministrazione di *Federservizi s.p.a.*, società controllata dalla società Ferrovie dello Stato.

Sussistono, dunque, più che gravi indizi di reità degli indagati Milanese Marco, Barbieri Carlo e Marchese Guido in ordine al reato loro ascritto al capo F) dell'epigrafe.

A corroborare ulteriormente il, granitico, quadro indiziario sussistente a carico del Milanese, vanno menzionate altre conversazioni telefoniche, riportate nell'annotazione della DIGOS del 9.4.2011 (all.68) dalle quali può desumersi che, dopo l'incasso dell'assegno di 650 mila euro ricevuto dalla SOGEP A ed emesso dallo stesso Milanese in restituzione degli importi ricevuti per l'acquisto, non perfezionato, della casa (cfr. dichiarazioni di Fracchia, Barbieri e Marchese), lo stesso indagato ne ha richiesto e verosimilmente ottenuto – anche a mezzo del solito Fracchia – una parziale e ingiustificata restituzione per centomila euro.

Nella conversazione sotto riportata, infatti, Marchese viene contattato da Fracchia Sergio, da altra utenza non monitorata, il quale gli riferisce dell'impossibilità di lui (verosimilmente Milanese Marco) di trovarsi a Genova il venerdì perché impegnato a Perugia e concorda un appuntamento per il lunedì successivo a Milano in quanto si devono recuperare “ *un cento di quei documenti che avevamo depositato...* ”

Nome Decreto	ALTITALIA NIZZA	Numero monitorato	003349 ... 006
R.G.N.R.	43725/09 N RGNR - 370/11 RIT	Registro Int.	370/2011
In uso a			
Progressivo	133	Chiamato/Chiamante	+3349 ... 1006
In uso a	?	Intestatario	
Data	02/02/2011	Verso	Uscente
Ora	17:36:00		

Durata 0:01:08

Fracchia richiama Marchese e dice che ha parlato con "lui" (presumibilmente on. Milanese) il quale lunedì non può venerdì a Genova, in quanto deve andare a Perugia dove ha "un'altra rognna" da sistemare. Quindi l'appuntamento è lunedì a Milano, nonché ha lasciato detto che si devono recuperare "un cento di quei documenti che avevamo depositato...non tutti", Marchese capisce, poi chiudono dicendo che si sentiranno dopo.

La conversazione, per quanto non esplicita – indice delle natura non trasparente dell'intera operazione – sembra fare senz'altro riferimento alla transazione finanziaria intercorsa tra Milanese e la società francese COGEPa e al pagamento dell'assegno di 650 mila euro da parte del Milanese quale restituzione delle somme da lui ricevute come anticipi per l'acquisto della casa poi venduta alla cliente giapponese.

In particolare, come si è prima rilevato, tra le parti era intercorso un preliminare di vendita di una villa a Cannes con contestuale versamento di un anticipo pari a 650.000,00 euro, di cui 100.000,00 provenienti dai conti personali di Marchese e Barbieri e 550.000,00 da un finanziamento di Banca Carige filiale di Nizza.

Tale contratto, secondo la ricostruzione offerta dagli interessati, per accordo bonario tra le parti, si risolse a seguito dell'intervento di un terzo acquirente e Milanese si impegnò a restituire l'anticipo, consegnando in garanzia un assegno di importo esattamente corrispondente, da incassare entro dicembre 2010, termine poi asseritamente slittato a gennaio.

Nel mese di gennaio, l'assegno è stato posto all'incasso presso banca Carige.

Tanto premesso, appare assai verosimile che la frase "*ha lasciato detto che si devono recuperare "un cento di quei documenti che avevamo depositato..."*" possa senz'altro riferirsi proprio al denaro sborsato di tasca propria da Barbieri e Marchese nella transazione sopra descritta e che Milanese ha dovuto formalmente restituire per rendere coerente con la suddetta operazione le dichiarazioni già rese dai vari Marchese, Barbieri e Fracchia.

L'espressione "*cento di quei documenti*" è certamente criptica in quanto non può certo riferirsi a veri documenti che sono notoriamente sempre connotati da una singolarità rappresentativa del loro contenuto e non sono fungibili per quantità indifferenziate sia differenza di quanto accade per il bene fungibile per eccellenza come il danaro.

Che la persona di cui si parla nella telefonata sia senz'altro il Milanese poi lo si ricava indirettamente da altri contatti telefonici intercorsi tra Marchese e Banca Carige, per concordare nuovi appuntamenti, nei quali si fa esplicito riferimento a Milanese:

Nome Decreto	MARCHESE GUIDO	Numero monitorato	3356 ... 517
R.G.N.R.	43725/09 N RGNR - 296/11 RIT	Registro Int.	296/11
In uso a			
Progressivo	2231	Chiamato/Chiamante	+39010 ... 655

In uso a	CARIGE	Intestatario	
Data	04/02/2011	Verso	Entrante
Ora	14:40:06		
Durata	0:01:45		

Banca Carige (Presidenza) chiama Guido a cui dice di aver ricevuto la sua mail e ha detto al Presidente che lui (Guido o Milanese) oggi non ci sarà. Guido dice che non può perché l'onorevole (verosimilmente Milanese) è stato mandato a Perugia dal Ministro. Guido dice che l'onorevole solitamente è lì il lunedì, ma l'interlocutrice risponde che questo lunedì per il Presidente è impossibile, quindi restano d'accordo che l'incontro si farà lunedì 14 verso le 12 o nel primo pomeriggio, previo risentirsi e verificare gli impegni del Presidente il quale ha già un impegno alle 16.

Nome Decreto	MARCHESE GUIDO	Numero monitorato	335... 517
R.G.N.R.	43725/09 N RGNR - 296/11 RIT	Registro Int.	296/11
In uso a			
Progressivo	2651	Chiamato/Chiamante	+39010... '507
In uso a	Canca CARIGE?	Intestatario	
Data	07/02/2011	Verso	Uscente
Ora	18:07:12		
Durata	0:00:57		

Guido con tale Pignoncini alla quale riferisce che l'Onorevole MILANESE vorrebbe spostare l'appuntamento del 14 pv a venerdì 11 in tarda mattinata. La donna dice che chiederà al presidente e gli farà sapere

Nome Decreto	MARCHESE GUIDO	Numero monitorato	335... 517
R.G.N.R.	43725/09 N RGNR - 296/11 RIT	Registro Int.	296/11
In uso a			
Progressivo	2653	Chiamato/Chiamante	+39010... 655
In uso a	CARIGE	Intestatario	
Data	07/02/2011	Verso	Entrante
Ora	18:13:55		
Durata	0:00:21		

Guido con Pignoncini della banca CARIGE la quale riferisce per conto del Presidente BERLEZZI che l'appuntamento per venerdì 11 in tarda mattinata va bene. la donna si raccomanda con Guido di essere puntuali

6.1. Gli atti contrari ai doveri di ufficio. La configurabilità del reato di corruzione contestato al capo F) dell'imputazione.

Le condotte riportate nella imputazione provvisoria, attribuite al pubblico ufficiale Milanese nella sua qualità amministrativa di consigliere politico del Ministro — che prescindendo dallo *status* di parlamentare — sono senz'altro contrarie ai doveri di ufficio, come richiesto dalla norma dell'art. 319 cp, secondo il consolidato orientamento di giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce del quale:

“Ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto”. (Cass. pen. Sez. VI, 02/03/2010, n. 20502)

7. Profili soggettivi di responsabilità ed esigenze cautelari.

Il complesso degli elementi probatori sopra illustrato appare più che sufficiente a formulare un giudizio prognostico sulla reiterazione di condotte della medesima specie per tutti gli indagati.

L'egregia indagine condotta dalla Guardia di Finanza e dalla DIGOS di Napoli, condensata abilmente dal P.M. nella richiesta di misura cautelare, è assolutamente completa, straordinariamente dettagliata, priva di lacune istruttorie e pervasivamente convincente. Gli elementi raccolti a carico dei singoli indagati sono univoci, concordanti e gravi e superano di gran lunga la soglia della gravità indiziaria richiesta dalla legge per la emissione della misura cautelare richiesta.

Come già evidenziato, l'espletata attività di indagine ha acclarato inequivocabilmente la sistematicità, la continuità e la molteplicità delle azioni criminose poste in essere dagli stessi.

Nel dettaglio, sussiste, a parere di questo Gip, il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. A), c.p.p.).

Quanto al Milanese Marco Mario, la posizione di assoluto rilievo amministrativo ricoperta da costui, collocato, come si è visto, ai vertici della struttura del Ministero dell'Economia in quanto incaricato, per lungo tempo, del ruolo di consigliere politico del Ministro, ufficio di diretta collaborazione dello stesso, gli consente, quale naturale conseguenza di quella funzione, di mantenere contatti con esponenti di vertice della Guardia di Finanza e/o con persone comunque gravitanti in posizione di responsabilità nell'ambiente specifico dove dovranno svilupparsi le successive investigazioni e quindi di accedere a notizie, informazioni, decisioni che dovrebbero essergli precluse.

Le attività di indagine ulteriori dovranno, infatti, essere tese ad individuare gli esponenti della Guardia di Finanza che hanno comunicato al Milanese o a persone a lui vicine le notizie relative alle investigazioni descritte in precedenza e che hanno poi operato per rallentare le indagini o manipolarne gli esiti, partecipando probabilmente alla ripartizio-

ne delle somme corrisposte a tal fine da Viscione (e forse anche da altri).

La posizione di preminenza gerarchica ed amministrativa del MEF sulla Guardia di Finanza, con le prevedibili ricadute in tema di promozioni, trasferimenti etc. sugli appartenenti del predetto Corpo, ha certamente favorito le condotte in contestazione unitamente, come è ovvio, alla diretta provenienza del Milanese dal medesimo corpo militare dal quale si è congedato con il grado di colonnello.

Le indagini da svilupparsi quindi appaiono particolarmente complesse e l'unico modo per ridurre i rischi di permeabilità ad ulteriori interventi del Milanese e di pregiudizio all'acquisizione e alla genuinità delle fonti di prova è quello di privare, nella misura massima possibile, l'indagato della possibilità di intrattenere rapporti con altri appartenenti alla Guardia di Finanza, possibilità che gli deriva in maniera privilegiata dalla posizione rivestita sino alle sue recenti dimissioni.


A tale proposito, la scrivente ritiene che le dimissioni presentate il 28.6.2011 dal Milanese non facciano venir meno il pericolo, tuttora concreto ed attuale, di inquinamento probatorio, in considerazione del fatto che, nonostante la cessazione dall'incarico, permane una situazione di oggettiva vicinanza tra l'odierno indagato ed il Ministro Tremonti, al quale il primo è legato da un rapporto di stretta fiducia che prescinde dall'incarico formale rivestito dal parlamentare e sopravvive alle dimissioni rassegnate. Emblematica dell'attualità del rapporto fiduciario esistente tra i due uomini politici è la vicenda relativa all'immobile sito in Roma, alla via Campo Marzio n. 24, di proprietà del Pio Sodalizio dei Piceni.

Detto immobile, infatti, è stato concesso in locazione a Milanese Marco per un canone mensile di 8.500 euro, ma viene di fatto utilizzato dal Ministro Tremonti, il quale, a sua volta, risulta aver emesso, nel febbraio 2008, un assegno di 8.000 euro in favore del Milanese (vedi, sul punto, relazione del CTU Mancini del 29.6.2011).

Ebbene, se da un lato la circostanza che il Milanese sia l'intestatario formale di un contratto di locazione dell'abitazione del Ministro può trovare ragionevole giustificazione nelle esigenze di riservatezza connesse al ruolo istituzionale dell'esponente di governo, dall'altro è pur vero che l'obiettivo di riservatezza così perseguito appare assolutamente relativo, dal momento che la circostanza è stata di fatto resa nota al locatore, all'impresa esecutrice dei lavori, al portiere dello stabile, agli organi preposti alla sicurezza etc.

Oltretutto, i rapporti finanziari tra il Tremonti ed il Milanese sono assolutamente poco chiari, atteso che:

- il Milanese paga mensilmente un canone molto alto il cui complessivo ammontare rispetto alle rate già pagate risulta di oltre centomila euro;
- le fonti di rimborso da parte del beneficiario Tremonti non risultano dall'esame dei conti esplorati dal CTU, il quale, nella relazione agli atti, riferisce di non aver rinvenuto assegni o bonifici provenienti da Tremonti;
- l'assegno del febbraio 2008 attiene evidentemente ad altra partita economica tra i due, essendo isolato nel tempo e risultando emesso un anno prima della nascita del rapporto contrattuale con il Pio Sodalizio dei Piceni.



Ne discende la permanenza di uno stretto ed attuale rapporto fiduciario tra i due esponenti politici che prescinde, evidentemente, dal ruolo istituzionale rivestito dal Milanese.

Sotto diverso profilo, ed a conferma di quanto sia ancora poco chiaro il contesto dei rapporti con i vertici della Guardia di Finanza – nel cui ambito è necessario un approfondimento di indagine – va segnalato il contenuto delle dichiarazioni rese, come persona informata sui fatti, dal Ministro Tremonti, il quale, sentito il 17.6.2011, ha riferito in merito all'esistenza di "cordate" esistenti all'interno del Corpo e costituitesi in vista della prossima nomina del Comandante Generale, precisando come alcuni rappresentanti di quel Corpo siano in stretto contatto con il Presidente del Consiglio.

Ma, soprattutto, per quel che interessa in questa sede, egli ha riferito che il Milanese sia tuttora in stretto contatto con quei vertici, avendo appreso dagli stessi quanto riferito poi al Ministro ed oggetto del colloquio tra lo stesso ed il Presidente del Consiglio Berlusconi.

La circostanza, dunque, che il Milanese sia ancora oggi un punto di riferimento all'interno della Guardia di Finanza, proprio per la accertata vicinanza al Ministro Tremonti, aggrava, a parere di questo Gip, le evidenziate esigenze cautelari legate al pericolo di inquinamento probatorio.

Nella prospettiva indicata non va peraltro sottovalutata la circostanza che la stessa **Bra-vi Manuela**, persona informata su fatti, compagna di vita di Milanese e destinataria, insieme al parlamentare, del soggiorno americano pagato dalla Nowosad, occupa un ruolo analogo a quello del parlamentare, operando nello *staff* di diretta collaborazione del Ministro, quale consigliere per l'informazione politica e portavoce dell'attuale Ministro Tremonti.

Ma vi è di più.

Le considerazioni sin qui esposte, la posizione dei consigliere politico occupata sino a pochi giorni fa dal Milanese e il ruolo diretto sulla formazione delle "rose" di candidati per le nomine nelle società pubbliche rivestito sino alle sue recentissime dimissioni, costituiscono altresì fattore di forte pregiudizio nell'acquisizione e genuinità delle fonti di prova aventi ad oggetto le condotte contestate al capo F) dell'imputazione.

Considerazione resa tanto più fondata sol che si pensi **all'opera inquinante già svolta dal Milanese ed evidenziata dalle telefonate richiamate e commentate con riferimento alle condotte in oggetto.**

Appare evidente che la posizione di potere tuttora rivestita dal Milanese – malgrado, giova ripeterlo, le sue recenti dimissioni – gli consentirebbe un ampio margine di intervento e di pressione sulle persone oggetto delle successive investigazioni e, in generale, negli ambiti societari ed amministrativi dove queste dovranno ancora svilupparsi.

Sussiste, inoltre, il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede (**art.274 lett. C) c.p.p.**).

La carriera di ufficiale della Guardia di Finanza svolta prima del congedo dal Milanese



è riassunta nella allegata scheda matricolare a lui relativa (**all.26**) dove viene evidenziato anche l'attuale *status* di appartenente al Corpo.

Che il Milanese conservi attualmente strette e frequenti relazioni, favorite dal ruolo istituzionale rivestito sino al 28.6.2011 (data delle dimissioni), con altri appartenenti del medesimo corpo tutt'ora in servizio soprattutto ai vertici di quella gerarchia militare, è dato che può desumersi oltre che dalla comune esperienza, anche dal concreto della vicenda in esame.

Ed, infatti, solo in conseguenza di pregressi, permanenti e stretti rapporti con appartenenti al Corpo — allo stato non identificati — è stato possibile al Milanese accedere alle notizie coperte dal segreto in ordine alle diverse indagini condotte dalla Guardia di Finanza in un contesto verosimilmente più ampio da quello evidenziato dai rapporti con il Viscione.

Si pensi a tal fine a quanto riferito dal Laurenti al quale il Milanese riferì di non potersi recare da lui in considerazioni delle indagini in corso, condotte dalla Guardia di Finanza, di cui il Milanese aveva avuto notizia non certo dal Laurenti.

Tali rilievi e considerazioni portano a ritenere fondatamente che il mantenimento in libertà del Milanese costituisce oggettivo fattore di concreto rischio non solo per l'acquisizione e genuinità delle fonti di prova, come in precedenza rappresentato, ma anche per la reiterazione di condotte recidivanti specifiche.

Conclusione questa cui si addivene anche in considerazione della pluralità di condotte analoghe, come sopra contestate, e della non occasionalità delle stesse, rinnovate in un lungo arco di tempo- dal 2004 al 2010- e nate, secondo l'attendibile versione del Viscione, per diretta iniziativa dello stesso Milanese.

Unica misura idonea a fronteggiare le esposte esigenze di cautela è quella della **custodia in carcere**, in considerazione, in primo luogo, della particolare gravità delle condotte in contestazione, che coinvolgono direttamente la trasparenza e l'affidabilità dell'operato del Corpo della Guardia di Finanza, e che sono tutt'altro che isolate e sporadiche.

Il Milanese si è reso autore, infatti, di condotte gravissime poste in essere in un arco temporale di diversi anni, indice sicuramente di una personalità proclive a delinquere.

Gli episodi delittuosi ascritti al parlamentare sono, peraltro, maturati in contesti diversi dove il tratto comune, anche nella vicenda delle nomine da ultimo esaminata, è costituito dall'asservimento della pubblica funzione rivestita a fini privatistici e di guadagno illecito fuori da qualsiasi possibile astratta giustificazione di carattere economico o familiare ma per mera finalità lucrative.

La personalità del Milanese appare quella di chi, amante del lusso e della "bella vita", sembra muoversi in dispregio proprio di quelle leggi che, egli più di ogni altro, avrebbe dovuto far rispettare. Emblematica è la vicenda relativa agli acquisti di oggetti preziosi presso la gioielleria Laurenti di Roma, ove sono emersi profili di violazione della normativa antiriciclaggio sulla quale proprio il Ministero dell'Economia è chiamato ad applicare le sanzioni amministrative previste dalle varie leggi; così come la violazione del-



le normativa fiscale in materia di dichiarazione dei redditi (con l'omissione delle dichiarazioni relativa agli immobili posseduti in Francia) o l'utilizzo del sottoposto Iannariello per la "missione" presso Viscione a Cervinara o dell'autista per ritirare gli orologi ed altri gioielli presso Laurenti.

D'altra parte l'oggettivo coinvolgimento dell'attuale compagna **Manuela Bravi** nella vita professionale e delle relazioni gravitanti intorno al Ministero dell'Economia (oltre che in alcune specifiche vicende legate ai rapporti con il Viscione) rende inadeguate, a giudizio della scrivente, altre misure custodiali in astratto disponibili.

Peraltro, il numero e la gravità degli episodi attribuiti al Milanese consentono di escludere che, in caso di condanna, lo stesso possa beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Ogni altra misura cautelare appare, quindi, inadeguata.

Essendo accertato in atti lo *status* di parlamentare rivestito dall'indagato Milanese Marco, l'esecuzione della presente ordinanza è subordinata alla condizione che sia rilasciata dalla Camera dei Deputati l'autorizzazione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 2003 n. 140.

L'autorizzazione sarà richiesta da questo Giudice ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 4, co. 2 e 5, della legge citata.

Quanto, poi, alla posizione degli indagati **Marchese Guido e Barbieri Carlo**, occorre evidenziare come questi ultimi, sentiti inizialmente quali persone informate sui fatti, abbiano inteso rendere dichiarazioni certamente compiacenti ma comunque indotte dall'opera del Milanese, così come è emerso chiaramente dal tenore delle conversazioni monitorate, sopra riportate.

Il contesto di eterodirezione dei loro atti nel quale questi due indagati continuano a muoversi in relazione alla vicenda in esame risulta inoltre dalla successive condotte — sempre evidenziate dalla conversazioni intercettate — volte a riconsegnare al Milanese parte delle somme dallo stesso ricevute.

Tale condotta è certamente sintomatica di generalizzata mistificazione nella ricostruzione dei fatti offerta dagli stessi, così come, in generale, da tutti i protagonisti delle vicende.

Per costoro, dunque, sussiste, con concretezza ed attualità, il pericolo di inquinamento probatorio oltre che, naturalmente, il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede.

Misura idonea a fronteggiare le evidenziate esigenze di cautela è quella degli **arresti domiciliari**.

P.Q.M.

Letti gli artt. 291 e ss. c.p.p.,

applica la misura della custodia cautelare in carcere a

Milanese Narco Mario, nato a Miano l'8.9.1959,



applica a la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di incontro con le persone che non coabitano con gli indagati, nel domicilio che indicheranno all'atto dell'esecuzione a

Marchese Guido, nato a Voghera il 29.4.1964,

Barbieri Carlo, nato a Voghera il 18.12.1965,

Letti gli artt. 4 e 5 della legge 20 giugno 2003 n. 140,

sospende l'esecuzione del presente provvedimento limitatamente alla posizione di Milanese Marco Mario e contestualmente dispone la trasmissione di copia dell'atto al Signor Presidente della Camera dei deputati con richiesta di apposita autorizzazione.

Si riserva di trasmettere a detta Autorità gli ulteriori atti depositati ai sensi dell'art. 291 c.p.p., ove ciò risulti necessario ai fini della richiesta autorizzazione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per la trasmissione dell'ordinanza in duplice copia al Pubblico Ministero che ne curerà l'esecuzione.

Napoli, 6 luglio 2011

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Reale Mario

il Giudice
dott.ssa Amelia Primavera

Depositato in cancelleria il _____

Il Cancelliere

TRIBUNALE DI NAPOLI
PER COPIA COMPRESA DELL'ORDINAZIONE
NAPOLI..... 6/7/11

IL CANCELLIERE
Reale Mario